

ROMA



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 10 settembre 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	“ 1
Art. 3 - Definizione di immobili soggetti all'imposta	“ 1
Art. 4 - Soggetto attivo	“ 2
Art. 5 - Riserva del gettito dell'imposta allo Stato	“ 2
Art. 6 - Soggetti passivi	“ 2
Art. 7 - Base imponibile	“ 3
Art. 8 - Riduzioni della base imponibile	“ 4
Art. 9 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	“ 5
Art. 10 - Esenzione di terreni agricoli	“ 5
Art. 11 - Esenzioni di altri immobili	“ 5
Art. 12 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta	“ 6
Art. 13 - Abitazione principale e pertinenze	“ 7
Art. 14 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	“ 7
Art. 15 - Versamento dell'imposta	“ 8
Art. 16 - Dichiarazione IMU	“ 9
Art. 17 - Dichiarazione IMU degli enti non commerciali	“ 10
Art. 18 - Funzionario responsabile	“ 10
Art. 19 - Accertamento	“ 10
Art. 20 - Sanzioni e interessi	“ 11
Art. 21 - Riscossione coattiva	“ 11
Art. 22 - Rimborsi e compensazioni	“ 12
Art. 23 - Contenzioso	“ 12
Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie	“ 12

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio di Roma Capitale, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 3 Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area pertinenziale di fabbricato si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato da Roma Capitale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, aree non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Roma Capitale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 4 Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa da Roma Capitale per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5 Riserva del gettito dell'imposta allo Stato

1. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti da Roma Capitale che insistono sul proprio territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 6 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione

dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 7 Base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti coefficienti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 8 Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:
- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio dello stato di inizio dell'inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, l'agevolazione decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa. Conservano efficacia le dichiarazioni presentate in materia di ICI e IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono determinate con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è pubblicata entro il 28 ottobre nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata adozione della predetta deliberazione ovvero mancata pubblicazione della stessa entro i predetti termini sono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 10

Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Articolo 11

Esenzione di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16

- del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - h) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto ad attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti;
 - i) gli immobili concessi in comodato gratuito a Roma Capitale o ad altro ente territoriale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Articolo 12

Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta, determinata ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, è ridotta al 75%, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 2 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 13

Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 14

Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considerano abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. L'assimilazione si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 2, anche alle pertinenze delle unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, lettere c) ed e), il soggetto passivo è tenuto ad attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 15 Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.
5. In sede di prima applicazione dell'imposta, ovvero per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 % dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
6. I versamenti dell'imposta sono effettuati esclusivamente per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

7. Le somme da versare sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a € 12,00 annui; se l'Imposta dovuta è superiore a € 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare secondo le modalità previste dal presente articolo.
9. Il versamento dell'imposta per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo", è effettuato da chi amministra il bene.
10. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastati in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
12. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tale ipotesi, il versamento si considera regolarmente eseguito nei seguenti casi:
 - a) se il versamento è effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b) se il versamento è effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.

Il soggetto che effettua il versamento è tenuto a presentare apposito modulo di imputazione di pagamento predisposto da Roma Capitale da inviare secondo le modalità previste per la trasmissione della dichiarazione IMU.
13. Roma Capitale, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, può differire i termini dei versamenti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 16 Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo lo schema di modello, le modalità e nei casi stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto

compatibili.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente a Roma Capitale che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione; per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; per posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 17

Dichiarazione IMU degli enti non commerciali

1. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è designato un funzionario responsabile dell'imposta, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 19

Accertamento

1. Roma Capitale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono predisposti in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti in materia e dal Regolamento generale delle entrate.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

- con invito a restituirli compilati e firmati;
- b) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
 - c) disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente disciplinato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, al Titolo II, Capo IV.
 6. Una percentuale del gettito dell'Imposta Municipale Propria può essere destinata al potenziamento degli Uffici tributari di Roma Capitale e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 20 Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta alle scadenze prescritte si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento Generale delle entrate.

Articolo 21 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle entrate.

Articolo 22 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle entrate.
3. Il contribuente può effettuare la compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta alle prescritte scadenze e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Ai fini della compensazione, il contribuente è tenuto a presentare a Roma Capitale apposito modulo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Qualora il credito da compensare sia superiore a € 2.500,00, la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario responsabile.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è pari o inferiore a € 12,00.

Articolo 23 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta municipale propria sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 24 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Ai fini della dichiarazione IMU, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti passivi, compresi gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione approvato, rispettivamente con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.